REGOLAMENTO (CEE) N. 2728/84 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1984

che modifica per la seconda volta i regolamenti (CEE) n. 2268/84 e (CEE) n. 2278/84, per quanto riguarda il quantitativo parziale di burro che può essere preso in consegna dall'acquirente e la lista delle destinazioni dove il burro può essere esportato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2268/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2618/84 (4), l'acquirente, procedendo al ritiro del burro, può frazionarlo in partite di peso non inferiore a 20 t ; che tale quantitativo è troppo elevato per i mezzi di trasporto abituali e che è pertanto opportuno ridurlo ; che la stessa disposizione figura anche nel regolamento (CEE) n. 2278/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di burro destinato ad essere esportato sotto forma di « ghee » verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2618/84 ; che detto regolamento deve essere quindi modificato nello stesso senso ;

considerando che occorre modificare l'allegato sia del regolamento (CEE) n. 2268/84, sia del regolamento (CEE) n. 2278/84, per tener conto delle correnti d'esportazione tradizionali ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2268/84 è modificato come segue :

1. All'articolo 4, paragrafo 2, il quantitativo di 20 t è modificato in 15 t.
2. Nell'allegato la destinazione « Israele » è soppressa.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2278/84 è modificato come segue :

1. All'articolo 6, paragrafo 1, il quantitativo di 20 t è modificato in 15 t.
2. Nell'allegato I, la destinazione « Israele » è soppressa.
3. Nell'allegato II, il titolo e la prima riga sono così modificati :

   « **Prodotti da incorporare**

   A 1 000 kg di burro concentrato contenente almeno il 99,5 % di materie grasse del latte devono essere aggiunti : ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.
(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35.
(4) GU n. L 246 del 15. 9. 1984, pag. 11.
(5) GU n. L 209 del 4. 8. 1984, pag. 8.